n. 3/2005

Società & C.

LE DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

SOCIETA' PER AZIONI

1. Delega per aumento di capitale a pagamento

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende opportuno aumentare il capitale sociale di massimi euro..... mediante emissione di massime n..... azioni (da euro ..... ciascuna) e di delegare la decisione dell'aumento all'organo amministrativo, ai sensi del disposto dell'art. 2443 c.c., per un periodo massimo di ..... decorrenti dalla data odierna. [1]

Il Presidente precisa che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'emissione dell'aumento di capitale dovrà essere fatta al momento della delibera o delle delibere di emissione dell'aumento stesso da parte dell'organo amministrativo. [2]

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

1) Di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 secondo comma c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di massimi euro ..... mediante emissione di un numero massimo ..... azioni ordinarie (da euro ..... ciascuna), previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

Tale facoltà viene attribuita per il periodo massimo di ..... decorrenti dalla data della presente delibera.

All'organo amministrativo viene pertanto attribuita, tra l'altro, la facoltà di: determinare il prezzo di emissione, i termini, anche ultraquinquennali, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni, il tutto nel pieno rispetto del diritto d'opzione spettante ai soci per la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2441 c.c..

3) Di modificare l'art. ..... dello statuto sociale come segue:

"Articolo ...) Il capitale sociale è di euro ..... diviso in n. ..... azioni (da euro ..... cadauna).

L'assemblea della società con delibera in data .....ha deliberato di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 secondo comma c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale di massimi euro ..... mediante emissione di un numero massimo ..... azioni ordinarie (da euro ..... ciascuna).

Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di ..... decorrenti dalla data della delibera.

Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo è stata attribuita la facoltà di: determinare il prezzo di emissione, i termini, anche ultraquinquennali, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni, il tutto nel pieno rispetto del diritto d'opzione spettante ai soci per la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2441 c.c..

4) Di dare atto che lo statuto della società, a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro imprese, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera ".....".

2. Delega per aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto d'opzione [3]

[1] Il termine non può essere superiore a cinque anni. Questo termine è riferito all'esercizio della delega, il che significa che l'organo amministrativo deve deliberare l'aumento entro cinque anni (sempre che decida di utilizzare la delega). L'aumento però, una volta deliberato nel termine appena detto, può avere anche un termine di esecuzione maggiore. Va quindi tenuto distinto il termine per l'esercizio della delega dal termine per l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'organo amministrativo.

Questo termine decorre dalla data della delibera e non dalla data dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Ne consegue che in concreto il termine entro il quale è eseguibile la delega è necessariamente inferiore a cinque anni.

Si segnala la diversità di formulazione tra il primo e il terzo comma dell'art. 2443 c.c.: se la delega è conferita in sede di costituzione, il termine decorre dalla data di iscrizione della società; se la delega è data successivamente, il termine decorre dalla data della delibera, che tuttavia non può essere eseguita prima dell'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436 c.c..

Si richiama sul punto la massima n. 19 della commissione milanese secondo la quale: "*Qualora una modificazione statutaria attribuisca ad un organo sociale una particolare competenza deliberativa, la competenza stessa può dirsi sussistente (e le relative delibere essere assunte) solo dopo che, con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la modificazione statutaria ha assunto efficacia*". La massima costituisce applicazione del principio introdotto dall'art. 2436 c.c. per il quale le delibere acquistano efficacia solo a seguito dell'iscrizione delle stesse nel registro imprese.

La verifica della sussistenza dei requisiti per procedere all'aumento del capitale deve invece essere effettuata al momento della delibera dell'organo amministrativo nel momento in cui deciderà di utilizzare la delega attribuita dall'assemblea.

[2] L'organo amministrativo dovrà verificare, al momento in cui deciderà di esercitare la delega, se sussistano le condizioni per procedere all'aumento di capitale; se, in particolare, la società non si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.. Dovrà anche verificare se il capitale sia interamente versato; in caso contrario, anche se la delibera può essere assunta, è evidente che non potrà essere eseguita prima che il capitale non sia stato interamente versato. Mi domando se possa aver senso far deliberare all'organo amministrativo un aumento di capitale non immediatamente eseguibile, o se invece non sia comunque più opportuno che l'organo amministrativo richieda previamente il versamento di quanto ancora dovuto nelle casse sociali.

[3] Si riporta la massima n. 8 della commissione milanese omologhe:

Nell'ipotesi in cui lo statuto o una sua successiva modificazione attribuiscano all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, la determinazione dei "criteri cui gli amministratori devono attenersi", a norma dell'art. 2443, comma 1, c.c., concerne essenzialmente le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione. Di conseguenza lo statuto, o la deliberazione assembleare di delega modificativa dello stesso, devono determinare i beni o la tipologia di beni da conferire (nel caso del comma 4) ovvero i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle azioni o i criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare le azioni (nel caso del comma 5).

La delega può – ma non necessariamente deve – dettare i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, fermo restando che il rispetto del sovrapprezzo minimo previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., deve essere verificato in sede di deliberazione consiliare di aumento del capitale sociale, in occasione della quale viene fissato il prezzo di emissione oppure i criteri per la sua determinazione.

In ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2441, comma 6, c.c., "in quanto compatibile", impone che:

a) in sede di deliberazione assembleare di delega l'organo amministrativo illustri la proposta di delega, mediante apposita relazione dalla quale devono risultare le ragioni dei criteri della possibile esclusione o limitazione dell'opzione o del possibile conferimento in natura (fatta salva la possibilità che tutti i soci vi rinunzino all'unanimità);

b) almeno 15 giorni prima di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato, l'organo amministrativo comunichi – al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza (o alla società di revisione ai sensi dell'art. 158 T.U.F., nei casi ivi previsti) e al soggetto incaricato del controllo contabile – la relazione illustrativa, concernente le ragioni della specifica esclusione o dello specifico conferimento in natura, dalla quale risulti altresì il prezzo di emissione e i criteri adottati per determinazione in conformità all'art. 2441, comma 6, c.c. (fatta salva la possibilità che i rispettivi destinatari rinunzino al termine di 15 giorni);

c) al momento di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato vengano prodotti il parere di congruità del prezzo di emissione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (o della società di revisione ai sensi dell'art. 158 T.U.F., nei casi ivi previsti) e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dall'art. 2441, comma 4, c.c..

La deliberazione assembleare di delega deve essere approvata con la maggioranza previsto dall'art. 2441, comma 5, c.c. (voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale), sia nel caso di attribuzione della facoltà di escludere il diritto di opzione quando l'interesse della società lo esige (previsto dal medesimo art. 2441, comma 5, c.c.), sia nel caso di attribuzione della facoltà di deliberare aumenti di capitale da liberare mediante conferimenti in natura, privi del diritto di opzione (previsto dall'art. 2441, comma 4, c.c.)

Pur in mancanza di espressa disposizione normativa, si deve ritenere tuttora ammissibile – conformemente del resto all'opinione dominante già prima del d.lgs. 6/2003 – la deliberazione assembleare di delega all'organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione con offerta ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., la quale deve essere approvata con le maggioranze previste dallo stesso art. 2441, comma 8, c.c. e dall'art. 134, comma 2, T.U.F. (come modificato dal d.lgs. 37/2004). In tal caso, le disposizioni di cui all'art. 2441, comma 6, c.c., non trovano applicazione né nei confronti della deliberazione assembleare di delega, né nei confronti della deliberazione consiliare di aumento di capitale a favore dei dipendenti.

tivazione

.lgs. 6/2003 è intervenuto sul problema della dele-
ilità agli amministratori dell'aumento di capitale
esclusione del diritto di opzione, apportando alcu-
nodifiche all'art. 2443 c.c., senza peraltro disciplі-
: espressamente tutti i profili dell'istituto e senza
ıinare ogni spazio di incertezza
'interpretazione.
quanto concerne l'esclusione dell'opzione ai sensi
commi 4 e 5 dell'art. 2441 c.c., la norma afferma
"si applica in quanto compatibile il sesto comma
'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli
ministratori devono attenersi". Occorre pertanto
ırire entrambi tali aspetti, ovverosia: (i) in cosa
sista l'applicazione in quanto compatibile dell'art.
1, comma 6, c.c.; (ii) quale sia l'oggetto dei criteri
ati dallo statuto (alias dalla deliberazione assem-
re di delega, qualora la delega venga rilasciata do-
a costituzione della società), cui gli amministratori
ono attenersi.
ıinciando dal secondo di tali interrogativi, si deve
ıere che il contenuto minimo della delega *ex* art.
3 c.c. sia costituito – oltre che dagli elementi ne-
ari in ogni ipotesi di delega di aumento di capitale
ımontare massimo del capitale c.d. autorizzato e
ıine finale della delega) – dall'indicazione delle
oni e delle cause dell'esclusione del diritto di op-
e, le quali implicano la necessità di individuare,
'ambito delle deliberazione di delega, i beni o la
logia di beni da conferire (nel caso del comma 4)
ero i destinatari o le tipologie o le categorie di per-
: o enti destinatari dell'offerta (nel caso del comma
Sarebbero questi, in altre parole, i "criteri" che la
ɔera assembleare di delega deve dettare in osse-
a quanto dispone l'ultima parte del primo comma
'art. 2443 c.c..
sembra invece necessario che lo statuto o la deli-
zione assembleare di delega contengano la deter-
ɪzione del prezzo di emissione delle azioni, né i
ri per determinarlo. Gli amministratori sono infatti
ti in ogni caso al rispetto del criterio di determina-
e del prezzo dettato dall'art. 2441, comma 6, c.c.,
ase al quale la deliberazione (di aumento) "deter-
ı il prezzo di emissione delle azioni in base al va-
del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni
ate in borsa, anche dell'andamento delle quotazio-
ell'ultimo semestre". Può pertanto ipotizzarsi che
eliberazione assembleare di delega lasci mano li-
agli amministratori nella determinazione del
zo, da attuare in sede di assunzione della delibera-
e di aumento del capitale, fermo restando
ɔligo di uniformarsi al criterio (minimo) dettato
ı norma ora citata.
ı base di tali premesse si spiega anche l'altro pre-
ɔ ora contenuto nell'art. 2443, comma 1, c.c., e
in cosa consista l'applicazione in quanto compa-
: dell'art. 2441, comma 6, c.c.. In linea di princi-
si può dire che le tutele apprestate dalla legge a
re dei soci di minoranza allorché venga escluso o
limitato il diritto di opzione (relazione illustrativa degli amministratori; parere dei sindaci sulla congruità del prezzo di emissione; obbligo di fissare un sovrapprezzo in base al valore del patrimonio sociale e tenuto conto dei corsi di borsa) vanno "divise" tra deliberazione assembleare di delega e deliberazione consiliare di aumento, a seconda che si riferiscano ad un elemento determinato dalla prima piuttosto che dalla seconda.
Ne consegue pertanto che, nell'ipotesi paradigmatica in cui la deliberazione assembleare di delega si limiti a determinare: (a) l'ammontare massimo del capitale autorizzato; (b) il termine finale entro cui può essere esercitata la delega, sino al massimo di cinque anni; (c) le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione; verrà presentata in sede assembleare esclusivamente la relazione illustrativa degli amministratori (priva, del resto, dell'indicazione dei criteri adottati per determinare il prezzo di emissione), mentre saranno osservate in sede di deliberazione consiliare di aumento le altre tutele riguardanti la determinazione del prezzo di emissione in conformità al precetto di cui all'art. 2441, comma 6, ultima frase, c.c., nonché il parere di congruità del collegio sindacale (o della società di revisione ai sensi dell'art. 158 T.U.F. nei casi ivi previsti) sul prezzo determinato dagli amministratori.
La massima prende inoltre posizione su due ulteriori possibili dubbi interpretativi nascenti dalla norma.
In primo luogo, si afferma che la maggioranza qualificata richiesta dall'art. 2443, comma 2, c.c. – pari al *quorum* dettato dall'art. 2441 c.c. per il solo caso di esclusione dell'opzione ai sensi del comma 5 (interesse della società) e non per quello ai sensi del comma 4 (conferimenti in natura) – sia necessaria per tutti i casi di delega agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale con esclusione dell'opzione, anche quelli concernenti solo l'esclusione ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2441 c.c.. La norma, il cui dato letterale lascia comunque adito a pochi dubbi, si spiega considerando che il legislatore ha ritenuto particolarmente delicata (e pertanto meritevole di un *quorum* rafforzato) ogni ipotesi di delega con facoltà di escludere l'opzione, posto che l'assemblea attribuisce comunque un potere particolarmente incisivo sull'assetto della compagine sociale.
In secondo luogo, la massima ribadisce quanto già espresso in passato sia dalla giurisprudenza onoraria, sia dalla dottrina, circa la possibilità di delegare la facoltà di aumentare il capitale sociale con offerta delle azioni ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., la quale deve essere approvata con le maggioranze previste dallo stesso art. 2441, comma 8, c.c. e dall'art. 134, comma 2, T.U.F. (come modificato dal d.lgs. 37/2004). In tal caso, infatti, si deve ritenere che le tutele apprestate dall'ordinamento per le altre ipotesi di esclusione dell'opzione non trovino applicazione a causa dello speciale *favor* del legislatore per le operazioni che

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le quali si rende opportuno aumentare il capitale sociale di massimi euro..... mediante emissione di n..... azioni (da euro ..... ciascuna) e di delegare la decisione dell'aumento all'organo amministrativo ai sensi del disposto dell'art. 2443 c.c., per un periodo massimo di ..... decorrenti dalla data odierna.
Il Presidente illustra all'assemblea le ragioni per le quali è opportuno conferire al consiglio la possibilità di deliberare l'aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto d'opzione in quanto ..... (menzione dei beni o della tipologia di beni da conferire (nel caso del comma 4) ovvero i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari dell'offerta (nel caso del comma 5)).
L'esercizio di tale facoltà è subordinato alla ricorrenza delle seguenti condizioni:
.....
Il Presidente presenta all'assemblea la relazione dell'organo amministrativo alla quale si riporta per le considerazioni ivi esposte (e che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera ".....").
Il Presidente precisa che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'emissione dell'aumento di capitale dovrà essere fatta al momento della delibera o delle delibere di emissione dell'aumento stesso da parte dell'organo amministrativo e che in tale occasione dovrà pure essere predisposta idonea relazione da parte dell'organo amministrativo e rilasciati parere di congruità da parte dell'organo di controllo.
Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea
- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

1) Di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 secondo comma c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di massimi euro ..... mediante emissione di un numero massimo ..... azioni ordinarie (da euro ..... ciascuna), previa la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
2) Di stabilire che l'organo amministrativo possa deliberare l'aumento di capitale anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione purchè ricorrano le seguenti condizioni:
.....
3) Di stabilire che, qualora l'aumento di capitale sia deliberato con limitazione od esclusione del diritto d'opzione, il prezzo di emissione delle azioni non potrà essere inferiore a .....
4) Tale facoltà viene attribuita per il periodo massimo di ..... anni dalla data della presente delibera.
All'organo amministrativo viene pertanto attribuita, tra l'altro, la facoltà di: determinare il contenuto dei conferimenti, anche in natura, determinare il prezzo di emissione, i termini, anche ultraquinquennali, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni.
5) Di modificare l'art. ..... dello statuto sociale come segue:
"Articolo ...) Il capitale sociale è di euro ..... diviso in n. ..... azioni (da euro ..... cadauna).
L'assemblea della società con delibera in data ..... ha deliberato di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 secondo comma c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale di massimi euro ..... mediante emissione di un numero massimo ..... azioni ordinarie (da euro ..... ciascuna).
Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di ..... anni dalla data della delibera.
Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo è stata attribuita, tra l'altro, la facoltà di: determinare il contenuto dei conferimenti, anche in natura, determinare il prezzo di emissione, i termini, anche ultraquinquennali, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni.
6) Di dare atto che lo statuto della società, a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro imprese, risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera ".....".

3. Delega per aumento di capitale gratuito[4]

portano ad un ampliamento dell'azionariato dei dipendenti, quasi che la valutazione di sussistenza dell'interesse che giustifica la compressione del diritto della minoranza – allorché la maggioranza sia disposta ad accettare una corrispondente compressione – sia già stata effettuata "a monte" dallo stesso legislatore.

[4] Rimane immutata, anche a seguito della riforma, la questione se sia possibile delegare all'organo amministrativo anche l'emissione di un aumento gratuito di capitale. Ricordo sul punto la massima del Tribunale di Milano del 1987 secondo la quale: "la delega ad aumentare il capitale gratuitamente appare legittima solo se vengano indicate nella relativa delibera assembleare le poste utilizzabili per l'aumento, nel loro importo esistente al momento della deliberazione (nell'atto dell'aumento dovrà verificarsi che tali poste sono tuttora esistenti ed utilizzabili)".

esidente passa alla trattazione degli argomenti
dine del giorno ed espone le ragioni per le
si rende opportuno aumentare gratuitamente
pitale sociale di euro..... e di delegare la deci-
dell'aumento all'organo amministrativo ai
del disposto dell'art. 2443 c.c., per un perio-
assimo di ..... decorrenti dalla data odierna.
esidente propone all'assemblea di individuare
erva ..... e la riserva ..... come poste utilizza-
er l'aumento gratuito del capitale, previa verifi-
a parte dell'organo amministrativo della loro
enza ed utilizzabilità al momento
ssunzione della delibera o delle delibere.
esidente precisa, inoltre, che la verifica della
stenza delle altre condizioni per l'emissione
umento di capitale dovrà essere fatta al mo-
o della delibera o delle delibere di emissione
umento stesso da parte dell'organo ammini-
vo.[5]
esidente conclude la propria esposizione sot-
nendo all'approvazione dell'assemblea il se-
te

TESTO DI DELIBERAZIONE

emblea
te ed approvate le comunicazioni del Presi-
,

DELIBERA

attribuire all'organo amministrativo, ai sensi
rt. 2443 secondo comma c.c., la facoltà di
ntare in una o più volte il capitale sociale in
gratuita di massimi euro ....., previa verifica
sussistenza delle condizioni previste dalla
, e mediante utilizzo delle seguenti poste del-
to patrimoniale, se esistenti ed utilizzabili:

facoltà viene attribuita per il periodo massimo
. decorrenti dalla data della presente delibera.
gano amministrativo viene pertanto attribuita,
ltro, la facoltà di stabilire in genere termini e
lità ritenuti necessari o opportuni, in particola-
procedere all'emissione di nuove azioni o
mento del valore nominale di quelle esistenti,
nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art.
c..c. ed in particolare dell'assegnazione ai
dell'aumento o degli aumenti di capitale pro-
onalmente alle azioni possedute.
modificare l'art. ..... dello statuto sociale co-
egue:
olo ...) Il capitale sociale è di euro ..... diviso
.... azioni (da euro ..... cadauna).

onsiglio dovrà verificare, al momento in cui deci-
li esercitare la delega, se sussistano le condizioni
ocedere all'aumento di capitale; se, in particolare,
ietà non si trovi nelle condizioni di cui agli art.
2447 c.c.. Si rinvia alla precedente nota n. 2. Per
stioni relative all'applicabilità o meno anche agli
ti gratuiti del divieto di cui all'art. 2438 c.c. di
re nuove azioni fino a quando quelle precedente-
emesse non siano state interamente liberate.

L'assemblea della società con delibera in data
.....ha deliberato di attribuire all'organo amministra-
tivo, ai sensi dell'art. 2443 secondo comma c.c., la
facoltà di aumentare in una o più volte il capitale
sociale in linea gratuita di massimi euro ....., previa
verifica della sussistenza delle condizioni previste
dalla legge, e mediante utilizzo delle seguenti po-
ste dello stato patrimoniale, se esistenti ed utiliz-
zabili:
.....
Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massi-
mo di ..... decorrenti dalla data della presente deli-
bera.
All'organo amministrativo è stata pertanto attribui-
ta, tra l'altro, la facoltà di stabilire in genere termini
e modalità ritenuti necessari o opportuni, in partico-
lare se procedere all'emissione di nuove azioni o
all'aumento del valore nominale di quelle esistenti,
il tutto nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art.
2442 c..c. ed in particolare dell'assegnazione ai
soci dell'aumento o degli aumenti di capitale pro-
porzionalmente alle azioni possedute.
3) Di dare atto che lo statuto della società, a segui-
to delle delibere sopra assunte e subordinatamen-
te all'iscrizione delle stesse nel competente regi-
stro imprese, risulta come dal testo che si allega al
verbale della presente assemblea sotto la lettera
".....".

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Delega per aumento di capitale a pagamento

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le
quali si rende opportuno aumentare il capitale so-
ciale di massimi euro..... e di delegare la decisio-
ne dell'aumento all'organo amministrativo ai sensi
dell'art. 2481 c.c..
Il Presidente precisa che tale facoltà deve essere
subordinata ai seguenti limiti e modalità di eserci-
zio:
.....
Il Presidente precisa che la verifica della sussi-
stenza delle condizioni per l'emissione
dell'aumento di capitale dovrà essere fatta al mo-
mento della delibera o delle delibere di emissione
dell'aumento stesso da parte dell'organo ammini-
strativo. [6]

[6] L'organo amministrativo dovrà verificare, al momento
in cui deciderà di esercitare la delega, se sussistano le
condizioni per procedere all'aumento di capitale; se, in
particolare, la società non si trovi nelle condizioni di cui
agli art. 2482 bis e 2482 ter c.c.. Dovrà anche verificare
se il capitale sia interamente versato; in caso contrario,
anche se la delibera può essere assunta, è evidente che
non potrà essere eseguita prima che in capitale non sia
stato interamente versato. Mi domando se possa aver

Il Presidente conclude la propria esposizione sot-
toponendo all'approvazione dell'assemblea il se-
guente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea
- udite ed approvate le comunicazioni del Presi-
dente,

DELIBERA

1) Di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi
dell'art. 2481 c.c., la facoltà di aumentare in una o
più volte il capitale sociale a pagamento per un
massimo di euro ....
Tale facoltà viene attribuita con i seguenti limiti e
modalità di esercizio:
.....
All'organo amministrativo viene pertanto attribuita,
tra l'altro, la facoltà di: determinare il prezzo di e-
missione, i termini entro i quali l'aumento o gli au-
menti di capitale potranno essere sottoscritti e ver-
sati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o
meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di
stabilire in genere termini e modalità ritenuti ne-
cessari o opportuni, il tutto nel pieno rispetto del
diritto di sottoscrizione spettante ai soci per la sot-
toscrizione ai sensi dell'art. 2481 bis c.c..
3) Di modificare l'art. ..... dello statuto sociale co-
me segue:
"Articolo ...) Il capitale sociale è di Euro .....
L'assemblea della società con delibera in data
.....ha deliberato:
di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi del-
l'art. 2481 c.c., la facoltà di aumentare in una o più
volte il capitale sociale a pagamento per massimi
euro .....
Tale facoltà è stata attribuita con i seguenti limiti e
modalità di esercizio:
.....
Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrati-
vo è stata attribuita la facoltà di: determinare il
prezzo di emissione, i termini entro i quali l'aumen-
to o gli aumenti di capitale potranno essere sotto-
scritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la
scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di
capitale; di stabilire in genere termini e modalità
ritenuti necessari o opportuni, il tutto nel pieno ri-
spetto del diritto di sottoscrizione spettante ai soci
per la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.."

2. Delega per aumento di capitale in linea gratuita

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno ed espone le ragioni per le
quali si rende opportuno aumentare il capitale so-
ciale in linea gratuita di massimi euro..... e di de-

senso far deliberare all'organo amministrativo un au-
mento di capitale non immediatamente eseguibile, o se
invece non sia comunque più opportuno che l'organo
amministrativo richieda previamente il versamento di
quanto ancora dovuto nelle casse sociali.

legare la decisione dell'aumento all'organo ammi-
nistrativo ai sensi dell'art. 2481 c.c..
Il Presidente precisa che tale facoltà deve essere
subordinata ai seguenti limiti e modalità di eserci-
zio:
.....
Il Presidente precisa che la verifica della sussi-
stenza delle condizioni per l'emissione
dell'aumento di capitale dovrà essere fatta al mo-
mento della delibera o delle delibere di emissione
dell'aumento stesso da parte dell'organo ammini-
strativo.
Il Presidente conclude la propria esposizione sot-
toponendo all'approvazione dell'assemblea il se-
guente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea
- udite ed approvate le comunicazioni del Presi-
dente,

DELIBERA

1) Di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi
dell'art. 2481 c.c., la facoltà di aumentare in una o
più volte il capitale sociale in linea gratuita per un
massimo di euro ....
Tale facoltà viene attribuita con i seguenti limiti e
modalità di esercizio:
.....
All'organo amministrativo viene pertanto attribuita,
tra l'altro, la facoltà di stabilire in genere termini e
modalità ritenuti necessari o opportuni, il tutto nel
pieno rispetto di quanto sopra indicato e di quanto
previsto dall'art. 2481 ter c.c..
3) Di modificare l'art. ..... dello statuto sociale co-
me segue:
"Articolo ...) Il capitale sociale è di Euro .....
L'assemblea della società con delibera in data
.....ha deliberato:
di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi del-
l'art. 2481 c.c., la facoltà di aumentare in una o più
volte il capitale sociale in linea gratuita di massimi
euro .....
Tale facoltà è stata attribuita con i seguenti limiti e
modalità di esercizio:
.....
Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrati-
vo è stata attribuita la facoltà di stabilire in genere
termini e modalità ritenuti necessari o opportuni, il
tutto nel pieno rispetto di quanto sopra indicato e di
quanto previsto dall'art. 2481 ter c.c.."

Anna Pellegrino notaio in Milano